

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia  
Bundesrain 20  
3003 Berna

### Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione: procedura di consultazione

Signora Consigliera federale,

la ringraziamo per averci consultato in merito alla delicata questione della protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione.

Di seguito presentiamo le nostre osservazioni nell'ambito della consultazione relativa all'avamprogetto di revisione della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del 21 marzo 1997 (LOGA; RS 172.010), nuovi art. 57i – 57l.

La revisione in oggetto concerne in misura minore le autorità cantonali, e più precisamente solo in quanto l'infrastruttura elettronica della Confederazione sia utilizzata dalle autorità cantonali quali utenti esterni. I destinatari delle disposizioni in oggetto – e quindi dei relativi vincoli – sono gli *organi federali* (Spiegazioni, commento art. 57i): di conseguenza, la portata pratica della riforma per i Cantoni, e specialmente per l'Amministrazione cantonale, si riduce sostanzialmente al quesito di sapere se tale disciplina possa essere *recepita nel diritto cantonale*, che permane autonomo al riguardo, fatte salve le disposizioni speciali che rientrano nella competenza della Confederazione. Questa ipotesi merita senz'altro un approfondimento, ma al di fuori del presente contesto.

Per quanto attiene al merito della presente revisione formuliamo le seguenti osservazioni, che si fondano e richiamano la presa di posizione ufficiale di Privatim – l'Associazione nazionale degli incaricati della protezione dei dati, già trasmessa all'Ufficio federale di giustizia:

1. La revisione è condivisibile nell'impostazione e nel principio di conferire (finalmente) una base legale a determinate elaborazioni di dati in un ambito giuridico dove vi sono ancora punti irrisolti a livello giurisprudenziale e dove la dottrina è divisa.

2. Nell'avamprogetto si sottolinea, correttamente, che i dati personali trattati possono comprendere anche dati sensibili (art. 57i cpv. 3). Dal profilo delle esigenze costituzionali, trattandosi di un'ingerenza grave nei diritti fondamentali, occorre che la base legale che ne autorizza l'acquisizione e l'elaborazione sia chiara e determinata, ovvero che abbia una densità normativa sufficiente. Ora, appare dubbio che il disciplinamento previsto soddisfi questi invalsi e consolidati requisiti: oltre ai cosiddetti "dati marginali", le disposizioni riguardano anche il contenuto di comunicazioni (come il testo di una e-mail, di un documento word o di una registrazione video). In questo senso, l'infrastruttura elettronica include tutti gli strumenti e apparecchi di lavoro, di ausilio e di controllo, in grado di registrare dati personali (art. 57j). La disciplina normativa si fonda quindi sul concetto secondo cui la raccolta di dati personali è possibile – e quindi lecita – non appena sia tecnicamente possibile in virtù del tipo di infrastruttura elettronica. A questo riguardo, spetta al legislatore verificare preventivamente se un'ingerenza in un diritto costituzionalmente garantito (come quello dell'autodeterminazione informativa ai sensi dell'art. 13 Cost.) a motivo dell'impiego dell'infrastruttura tecnica debba avvenire o no. Con il disciplinamento oggetto della presente consultazione questo esame preventivo è vanificato e ciò appare problematico alla luce della rapidissima, per certi versi imprevedibile e comunque inevitabile evoluzione tecnologica in tema di registrazione ed elaborazione di dati in un contesto globalizzato, alla luce dei rischi potenziali per la tutela della personalità e della sfera privata. In buona sostanza, questi rischi non hanno meno valore delle opportunità, certe, che la nuova tecnologia è e sarà in grado di offrire nell'ambito dell'elaborazione e registrazione dei dati.

Queste considerazioni trovano un riscontro tangibile nell'art. 57k cpv. 3 dell'avamprogetto, che riserva, giustamente, basi legali specifiche. A questo riguardo, la legislazione speciale, per determinati utilizzi, pone dei limiti alla registrazione e all'uso di dati (così in tema di videosorveglianza) oppure la subordina all'adempimento di determinate condizioni, come ad esempio l'autorizzazione preventiva di un giudice (così nell'ambito processuale penale e della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni).

Alla luce delle esigenze costituzionali – e pur comprendendo le esigenze di ordine pratico peraltro chiaramente sottolineate nelle spiegazioni all'avamprogetto – l'autorizzazione "globale" a registrare tutti i dati risultanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica appare invero eccessiva: dal disciplinamento dovrebbe risultare maggiormente quali registrazioni risultano giustificate, e quindi lecite, distinguendole da quelle superflue ai fini dell'adempimento dei compiti legali dell'Amministrazione o per assicurare la sicurezza e la funzionalità del sistema, oppure ancora per rispondere ad altre necessità (esigenze di fatturazione, ecc.). In questo senso, malgrado l'enunciazione dell'elenco esaustivo degli scopi consentiti (art. 57k), la normativa – e comunque i materiali che la suffragano – paiono perfettibili.

3. Le spiegazioni sottolineano, giustamente, con peculiare riferimento all'art. 57k cpv. 2 lett. a dell'avamprogetto, quanto sia particolarmente delicato il tema del

trattamento di dati personali che consenta di trarre deduzioni sul comportamento di una determinata persona e, addirittura, di tracciarne un profilo della personalità. Ciò concerne in modo particolare la possibilità, già solo d'ordine tecnico, di vagliare il contenuto delle comunicazioni, che si pone in conflitto laddove l'uso privato dell'infrastruttura – anche se entro ovvii limiti – è autorizzato o comunque non vietato. In questo senso, e per esempio, l'ispezione e altri trattamenti (come la memorizzazione, la trasmissione a terzi e la scansione) delle e-mail contrassegnate con la menzione "privato", o riconoscibili come tali, sono di principio vietati al datore di lavoro: come chiarisce l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), l'accesso a supporti di dati privati deve avvenire se possibile con il consenso della persona interessata o per il tramite delle competenti autorità (si vedano al riguardo la guida "Sorveglianza dell'utilizzazione di Internet e della posta elettronica sul posto di lavoro", pag. 29, e le "Spiegazioni concernenti il diritto del datore di lavoro di accedere ai supporti di dati privati di un impiegato in caso di sospetto di reato", in [www.lincaricato.ch](http://www.lincaricato.ch)). Nel contesto, inoltre, le spiegazioni dell'avamprogetto non specificano, come secondo noi dovrebbero, il concetto di "sospetto di utilizzazione abusiva", pur ribadendo in ogni modo – e questo potrebbe forse essere inserito specificamente nella disposizione di legge – il giusto divieto di elaborare dati con riferimento a persone specifiche per campioni o analisi sistematiche. Va del resto ribadito che l'accesso arbitrario a supporti di dati privati da parte del datore di lavoro al fine di verificare la fondatezza di un sospetto può violare i diritti della personalità del dipendente laddove le condizioni necessarie per un accesso conforme al diritto non siano adempiute (Spiegazioni IFPDT appena citate). Anche da questo profilo, l'avamprogetto è quindi perfettibile.

4. Infine, per quanto riguarda la norma di delega di cui all'art. 571 dell'avamprogetto, occorre che sia verificata e approfondita l'armonizzazione con altre disposizioni che regolano, in modo particolare, la durata di conservazione e di distruzione dei dati, che non di rado sono contemplate non già in un'ordinanza o un regolamento, bensì a livello di legge formale. Il riferimento precipuo è alle registrazioni effettuate nell'ambito della videosorveglianza, fattispecie, questa, anche contemplata dalla normativa in esame.
5. In conclusione, concordiamo con il principio e l'impostazione della revisione, che tuttavia risulta perfettibile in alcuni suoi punti, illustrati sinteticamente in precedenza. Per il resto rinviamo alle allegate osservazioni di Privatim – l'Associazione nazionale degli incaricati della protezione dei dati.

Voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra alta stima.

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Presidente:

M. Borradori

Il Cancelliere:

G. Gianella